

## STATUTO

### **UNIONE NAZIONALE DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI**

*(testo approvato nell'Assemblea del 24 ottobre 2022)*

#### **Art. 1 - Oggetto**

È costituita l'Associazione denominata "Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti" (di seguito anche solo "Unione"), in sigla U.N.A.A..

L'Unione esprime l'organizzazione volontaria e federativa delle Associazioni comunque denominate costituite tra avvocati che esercitano l'attività professionale prevalentemente nel settore del diritto amministrativo.

#### **Art. 2 - Finalità**

L'Unione è apolitica ed apartitica, esclude ogni fine di lucro ed ha i seguenti scopi:

- promuovere la conoscenza del diritto amministrativo;
- promuovere la dignità, l'efficienza e l'effettività del processo amministrativo, perseguendo il rispetto dei principi costituzionali dettati dall'art. 111 della Costituzione;
- assumere ogni iniziativa ritenuta utile al fine di garantire l'effettività del diritto dei cittadini alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi (art. 113 Cost.), nonché del diritto di difesa (art. 24 Cost.), all'uopo promuovendo in ogni

hp  
mf

competente sede, anche giurisdizionale, sia nazionale che sovranazionale, le azioni opportune;

- rappresentare, valorizzare e tutelare il ruolo, la dignità e la professionalità dell'avvocato amministrativista e di operare per la tutela degli interessi dell'avvocatura nelle forme e nelle sedi ritenute più idonee;

- promuovere il profilo professionale specialistico degli avvocati amministrativisti, la formazione e l'aggiornamento gratuiti nella materia del diritto amministrativo in ogni forma ritenuta idonea, anche concorrendo alle procedure per l'attribuzione del relativo titolo.

Tali finalità vengono perseguite anche unitamente o per il tramite delle Associazioni aderenti che devono avere la sede nell'ambito dei distretti di Corte d'Appello.

Tali sedi costituiscono le sedi operative dell'Unione.

L'Unione può costituire sedi operative presso i distretti di Corte d'Appello ove non operi una delle Associazioni aderenti.

Le attività formative delle Associazioni aderenti sono comunicate all'Unione, al fine di consentire un coordinamento su base nazionale anche in relazione ai profili della gratuità dell'offerta formativa e dell'adeguatezza delle strutture organizzative e

M

Ally

tecnico-scientifiche da esse predisposte.

### **Art. 3 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione può essere costituito da:

- a) quote associative e contributi dei soci;
- b) erogazioni liberali e contributi da parte di Enti pubblici e privati;
- c) donazioni, eredità e legati;
- d) entrate da convenzioni con società, enti pubblici, privati ed associazioni;
- e) proventi da prestazioni di servizi e cessioni di beni resi dall'Associazione nei confronti dei soci e dei terzi.

Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve e qualunque altra componente patrimoniale attiva non potranno essere distribuiti, né direttamente né indirettamente, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte da fonti normative.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto in parti uguali ai soci.

### **Art. 4 - Ammissione**

Possono aderire all'Unione le Associazioni comunque denominate costituite tra gli avvocati che esercitano

*Handwritten signature and initials*

l'attività professionale prevalentemente nel settore del diritto amministrativo che, ad insindacabile giudizio dell'Unione, rappresentino significativamente, a livello di circoscrizione TAR o di sezione staccata, la categoria degli avvocati amministrativisti, avuto a tal fine riguardo ad indici sintomatici quali la significatività dell'attività associativa svolta, il numero complessivo degli iscritti, la rilevanza degli ambiti di territorio e di popolazione in cui l'Associazione opera, l'eventuale presenza di altre Associazioni operanti nello stesso territorio. Le Associazioni promotrici partecipano all'Unione anche in deroga al criterio della acclarata rappresentanza a livello di circoscrizione di TAR o di Sezione staccata. Le Associazioni aderenti comunicano annualmente al Segretario dell'Unione l'elenco degli iscritti, nonché le modalità e i criteri statutariamente previsti per il conseguimento e il mantenimento di tale qualità.

Le Associazioni aderenti non devono avere scopo di lucro, devono informare il proprio ordinamento interno a criteri rappresentativi e democratici ed assicurare l'offerta formativa gratuita (salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute per la relativa organizzazione) nella materia del diritto amministrativo attraverso strutture organizzative e



tecnico-scientifiche adeguate.

#### **Art. 5 - Organi**

Sono organi dell'Unione: l'Assemblea; il Presidente; il Consiglio Direttivo; la Consulta dei Presidenti delle Associazioni aderenti; il Comitato tecnico-scientifico; la Scuola per l'Alta Formazione e la Specializzazione dell'Avvocato Amministrativista.

#### **Art. 6 - Assemblea**

L'Assemblea è l'organo deliberativo dell'Unione.

Essa è composta dai rappresentanti designati, su base regionale, dalle Associazioni aderenti all'Unione, il cui numero è stabilito per ciascuna regione in base ai seguenti criteri: a) numero e importanza degli uffici giudiziari e delle loro sezioni presenti all'interno della regione; b) numero complessivo di ricorsi giurisdizionali amministrativi annualmente registrato presso il Tribunale amministrativo di riferimento, tenendo conto di quelli potenzialmente patrocinati da legali iscritti ad Ordini non appartenenti alla specifica regione; c) numero degli avvocati iscritti alle Associazioni regionali aderenti all'Unione, i quali, se iscritti in più Associazioni aderenti, dovranno dichiarare per iscritto nell'elenco di quale Associazione aderente intendono essere a questi fini considerati; d) qualità e quantità delle attività



svolte, della tradizione e della storia, nonché della presenza attiva sul territorio delle Associazioni aderenti all'Unione che operano all'interno della regione.

All'esito della fase transitoria di prima applicazione dello Statuto ed in base ai suddetti criteri complessivamente considerati, risultano assegnati: al Lazio 6 rappresentanti; a Lombardia e Campania 5 rappresentanti; a Puglia, Sicilia e Veneto 4 rappresentanti; ad Emilia Romagna, Liguria, Piemonte e Toscana 3 rappresentanti; a Calabria e Trentino Alto Adige SudTirolo 2 rappresentanti; a Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise e Umbria 1 rappresentante.

Fatto salvo il diritto di ogni Associazione fondatrice dell'Unione ad avere in seno all'Assemblea almeno un rappresentante, l'Assemblea, su richiesta del Consiglio Direttivo, potrà verificare e, se del caso, rideterminare in base ai criteri sopra enunciati, il numero dei delegati assegnati alle regioni nonché, su motivata richiesta delle Associazioni interessate, potrà rideterminare, sempre in base ai criteri sopra enunciati, il numero di delegati assegnati alla regione a cui le Associazioni istanti appartengono.

Analogamente sarà stabilito dall'Assemblea il numero

*Handwritten signature*


dei rappresentanti assegnato alle regioni, diverse da quelle sopra indicate, nelle quali opereranno le Associazioni che chiederanno ed otterranno di aderire all'Unione.

Fino a quando non sarà stabilito uno specifico valore ponderale o un diverso grado di rilevanza di ciascun criterio, le decisioni dell'Assemblea riguardanti il numero dei delegati assegnati alle singole regioni saranno prese tenendo conto complessivamente e indistintamente di tutti i criteri sopra enunciati.

Nel caso in cui le Associazioni presenti in una Regione non si accordino sulla ripartizione dei rappresentanti regionali, la ripartizione stessa sarà stabilita dal Consiglio Direttivo, tenendo conto della rappresentatività di ciascuna Associazione e del principio dell'alternanza, nel rispetto, ove possibile, degli stessi criteri sopra indicati, fatti comunque salvi, da un lato, il diritto delle Associazioni fondatrici di designare almeno un rappresentante e, dall'altro, il numero massimo dei rappresentanti assegnati a ciascuna regione.

I rappresentanti partecipano all'Assemblea ciascuno con diritto a un voto, anche delegabile ad altri rappresentanti presenti in Assemblea.

Ogni rappresentante può ricevere deleghe provenienti



dalle Associazioni della propria regione e una sola delega da Associazioni presenti in altra Regione.

L'esercizio del diritto di voto in Assemblea spetta ai soli delegati delle Associazioni aderenti in regola con il versamento all'Unione delle quote contributive.

Fino a quando l'Assemblea non si doterà di un proprio regolamento, il voto potrà essere espresso a scrutinio segreto o palese, per alzata di mano o chiamata uninominale, a seconda di quanto sarà dalla stessa preventivamente deciso.

Le votazioni riguardanti l'elezione o la revoca dei membri del Consiglio Direttivo e del Presidente dell'Unione si svolgeranno comunque a scrutinio segreto. In caso di riunione telematica dovranno essere previste modalità di voto che ne assicurino comunque la segretezza.

Spetta all'Assemblea:

- deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita, allo scioglimento, alle attività e ai rapporti dell'Unione, ad essa proposti dal Presidente, dal Consiglio Direttivo, dalla Consulta dei Presidenti o da ogni Associazione aderente;
- approvare annualmente il programma delle attività e l'indirizzo politico dell'Unione;
- approvare annualmente il bilancio e le quote a carico



delle Associazioni aderenti;

- indire Congressi o deliberare il patrocinio e la partecipazione a Congressi da altri organizzati, qualora ciò comporti un impegno di spesa non contemplato nell'apposito capitolo del bilancio preventivo ovvero l'espressione in tali contesti di uno specifico indirizzo politico o istituzionale dell'Unione;
- deliberare sulle nuove adesioni e sul numero dei rappresentanti spettanti alle regioni di appartenenza delle nuove Associazioni aderenti, nonché sulle eventuali esclusioni, da disporsi nel rispetto del principio del contraddittorio nel caso di sopravvenuto venir meno dei requisiti di cui all'art. 4;
- eleggere e revocare, in ogni momento e a suo insindacabile giudizio, il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo; ciascun delegato può votare sino a un massimo di sei membri del Consiglio Direttivo;
- istituire sedi operative presso i distretti di Corte d'Appello ove non operi una delle Associazioni proprie aderenti;
- approvare eventuali regolamenti.

L'Assemblea deve essere convocata, a cura del Presidente, almeno una volta all'anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per

l'approvazione del bilancio e la determinazione delle quote a carico delle Associazioni aderenti.

In tale occasione, l'Assemblea:

- approva il programma delle principali attività dell'anno successivo, elaborato e proposto dal Consiglio Direttivo;

- definisce o modifica l'indirizzo politico istituzionale dell'Unione, a cui dovrà conformare la propria azione il Consiglio Direttivo;

- esprime il proprio voto sulle mozioni proposte dalla Consulta dei Presidenti, dalle Associazioni o dai loro rappresentanti, purché le stesse siano presentate almeno 72 ore prima dell'inizio dei lavori, siano formulate in articoli, paragrafi o quesiti che possano essere sottoposti anche a votazione separata e siano accompagnate da una relazione illustrativa, che ne indichi chiaramente le finalità.

La convocazione dell'Assemblea può essere sempre richiesta al Presidente da ciascuna Associazione aderente ed è obbligatoria quando la richiesta provenga da almeno tre Associazioni aderenti.

La convocazione dell'Assemblea è comunicata, in forma libera ma efficace, almeno 15 giorni prima ad ogni Associazione aderente. In caso di motivata urgenza, l'Assemblea può essere convocata con comunicazione che

*M. T. G.*

dovrà pervenire cinque giorni prima della data fissata.  
Si considera forma idonea di comunicazione tra l'Unione e le singole Associazioni aderenti l'invio di messaggio all'indirizzo di posta elettronica comunicato agli organi dell'Unione all'atto dell'adesione o con successiva specifica informativa.

L'Assemblea può operare con la partecipazione anche solo di alcuni dei suoi componenti mediante collegamento audio-video, garantendosi comunque il rispetto del principio della collegialità.

L'Assemblea è validamente costituita con il quorum di almeno i due terzi dei delegati assegnati alle Associazioni aderenti con arrotondamento all'unità superiore, e assume validamente le proprie deliberazioni con il voto dei due terzi dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Unione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, da uno degli altri componenti del Consiglio Direttivo designato dalla maggioranza dei presenti.

Di ogni Assemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, assume le funzioni di segretario un componente del Consiglio

Direttivo designato dalla maggioranza dei presenti.

#### **Art. 7- Presidente**

Il Presidente dell'Unione ne ha la rappresentanza.

Egli, unitamente al Consiglio Direttivo, dà attuazione alle decisioni ed agli indirizzi deliberati dall'Assemblea, cui riferisce tempestivamente su ogni attività compiuta.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea anche tra i suoi componenti, che abbiano il titolo di avvocato secondo la legge professionale italiana e siano iscritti ad una delle Associazioni aderenti.

La carica di Presidente ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta consecutiva.

Al termine del proprio mandato, originario o rinnovato, il Presidente non può essere immediatamente eletto alla carica di componente del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 8 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Unione che ne è membro di diritto e Presidente e da dodici altri membri, eletti dall'Assemblea anche tra i suoi componenti, che abbiano il titolo di avvocato secondo la legge professionale italiana e siano iscritti ad una delle Associazioni aderenti.

È assicurata la rappresentanza di entrambi i generi.

Il Consiglio coadiuva il Presidente dell'Unione

nell'attuazione delle decisioni e degli indirizzi deliberati dall'Assemblea, adotta le decisioni di spesa, predispone e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio e il programma annuale delle attività dell'Unione, verifica la gratuità dell'offerta formativa svolta dalle Associazioni aderenti e l'adeguatezza delle strutture organizzative e tecnico-scientifiche da esse predisposte, se del caso suggerendone gli obiettivi a fini di coordinamento generale.

Il Consiglio Direttivo delibera il trasferimento dell'indirizzo della sede legale nell'ambito del Comune di Roma.

Nella prima riunione, il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Nella stessa occasione, ove sia decorso il termine triennale del rispettivo mandato e, comunque, alla relativa scadenza, il Consiglio Direttivo nomina i componenti del Comitato Direttivo e il Direttore della Scuola di Alta Formazione e Specializzazione dell'avvocato amministrativista.

Chi è stato eletto alla carica di consigliere non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica; per l'applicazione



di questa limitazione, non si tiene conto del solo mandato relativo al triennio 2019-2022.

Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere operano di diritto in ragione della loro comunicazione, comunque pervenuta, rispettivamente, al Consiglio direttivo ed al Presidente dell'Unione. Qualora le dimissioni siano contestuali, esse operano di diritto non appena pervenute alla maggioranza dei Presidenti delle Associazioni aderenti.

Il Consiglio delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'organo con arrotondamento all'unità superiore. Non è ammessa la delega del voto.

Il Consiglio Direttivo può operare con la partecipazione anche solo di alcuni dei suoi componenti anche mediante collegamento audio-video, garantendosi comunque il rispetto del principio della collegialità.

Il voto può essere espresso dai consiglieri a scrutinio segreto o palese, per alzata di mano o chiamata uninominale, a seconda di quanto dallo stesso preventivamente deciso.

In caso di riunione telematica dovranno essere previste modalità di voto che ne assicurino comunque la segretezza, ove si debba procedere alla votazione con scrutinio segreto.

**Art. 9 - Vice Presidente**

Il Vice Presidente svolge, occorrendo, temporaneamente le funzioni vicarie del Presidente dell'Unione e convoca senza indugio l'Assemblea nel caso di impedimento permanente del Presidente o di vacanza della relativa carica.

**Art. 10 - Segretario**

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea; espleta gli incombeni relativi alla vita dell'Unione e ne custodisce tutti gli atti.

**Art. 11 - Tesoriere**

Il Tesoriere esegue le decisioni di spesa adottate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea; cura l'amministrazione del patrimonio dell'Unione e ha la responsabilità della sua cassa; redige la bozza di bilancio che invia al Presidente perché la sottoponga al Consiglio Direttivo e questo la proponga all'approvazione dell'Assemblea.

**Art. 12 - Comitato tecnico-scientifico**

Il Comitato è formato da componenti di alta qualificazione professionale e scientifica nominati dalle Associazioni aderenti all'Unione, in ragione di un componente per ogni Associazione.

È assicurata la rappresentanza di entrambi i generi.

Per far parte del Comitato tecnico scientifico non occorre essere iscritti come soci ad alcuna delle

Associazioni aderenti.

Il Comitato elegge al suo interno un Coordinatore e un Organo di coordinamento composto da sei componenti, che curano i rapporti con il Consiglio Direttivo e con il Comitato Direttivo della Scuola di Alta Formazione e Specializzazione, ed ai quali spetta organizzare e finalizzare le attività di competenza del Comitato.

Il Comitato viene rinnovato ogni tre anni in occasione del rinnovo del Consiglio Direttivo. Per i suoi componenti non è stabilito un numero massimo di mandati, mentre il Coordinatore e i componenti dell'Organo di coordinamento possono essere rinnovati per una sola volta consecutiva.

Su richiesta del Consiglio Direttivo, del Comitato Direttivo della Scuola di Alta Formazione e Specializzazione o dell'Assemblea, il Comitato esprime parere consultivo sui temi di carattere culturale e scientifico rilevanti ai fini dello svolgimento dell'attività dell'Unione, con particolare riferimento a quelli dell'attività formativa.

Il Comitato può operare con la partecipazione anche solo di alcuni dei suoi componenti mediante collegamento audio-video, garantendosi comunque il rispetto del principio della collegialità.

**Art. 13 - Scuola di Alta Formazione e Specializzazione**

La Scuola per l'Alta Formazione e la Specializzazione dell'avvocato amministrativista cura e promuove la formazione continua e l'aggiornamento professionale specialistico dell'avvocato amministrativista; concorre alla organizzazione e gestione del corso di specializzazione in cui si articola il percorso formativo preordinato al conseguimento del titolo di avvocato specialista nel settore di diritto amministrativo e negli indirizzi ad esso afferenti, come previsto dai Regolamenti ministeriali; promuove, di concerto con il Consiglio Direttivo e consultato il Comitato Tecnico-scientifico dell'Unione, anche in collaborazione con le Istituzioni che perseguono analoghi fini, attività, corsi, pubblicazioni ed ogni altra opportuna iniziativa volta a favorire la formazione specialistica dell'avvocato amministrativista.

Rimane salva la facoltà dell'Unione, con il supporto delle Associazioni aderenti, di avviare i corsi di specializzazione in sede locale, sulla base di singole convenzioni approvate dal Consiglio Direttivo in conformità allo schema unitario di atto convenzionale. Sono comunque garantite l'uniformità e l'omogeneità, anche in sede locale, dei programmi didattici e dei percorsi formativi dei corsi di specializzazione per il

conseguimento ed il mantenimento del titolo di specialista nel settore di diritto amministrativo.

La Scuola è diretta da un Comitato Direttivo composto di sette componenti scelti dal Consiglio Direttivo tra gli avvocati iscritti alle Associazioni aderenti all'Unione abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

È assicurata la rappresentanza di entrambi i generi.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i predetti componenti del Comitato Direttivo della Scuola un Coordinatore, che assume la funzione di Direttore della Scuola per l'Alta Formazione e la Specializzazione dell'avvocato amministrativista.

Il Direttore attua le deliberazioni del Comitato Direttivo, avvalendosi di un Segretario scelto tra i componenti del Comitato e cura i rapporti con gli altri Organi dell'Unione.

Il Comitato Direttivo della Scuola:

a) sentito il Comitato tecnico-scientifico, elabora e propone all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'Unione il programma delle attività di formazione e aggiornamento specialistico;

b) predispone e sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo lo schema unitario di atto di convenzione per l'organizzazione e gestione dei corsi

*M. Keey*

di specializzazione per il conseguimento del titolo di specialista nel settore di diritto amministrativo e negli indirizzi ad esso afferenti, come previsto dai Regolamenti ministeriali;

c) garantisce l'uniformità e l'omogeneità dei programmi didattici e dei percorsi formativi dei corsi di specializzazione per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di specialista nel settore di diritto amministrativo e negli indirizzi ad esso afferenti istituiti sul territorio nazionale ai quali parteciperà UNAA, nel rispetto delle Linee generali ministeriali;

d) sentito il Comitato tecnico-scientifico, seleziona e provvede a segnalare al Consiglio Direttivo i componenti di designazione di UNAA negli organi preposti ai corsi di specializzazione per il conseguimento del titolo di specialista nel settore di diritto amministrativo e negli indirizzi ad esso afferenti che sono organizzati con le Università.

Il Comitato Direttivo, nel rispetto delle norme che disciplinano la materia e salvi gli eventuali atti di approvazione esterni, provvede a designare i docenti dei corsi di specializzazione, scegliendoli da un apposito elenco, predisposto annualmente d'intesa con il Consiglio Direttivo, sentito il Comitato Tecnico-



scientifico.

I componenti del Comitato Direttivo della Scuola, ivi compreso il Direttore, restano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta consecutiva; il componente del Comitato Direttivo che sia stato rinnovato, al termine del secondo mandato può essere nominato per un solo triennio Coordinatore, ma quest'ultimo non può essere nominato nel triennio successivo componente del Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo può operare con la partecipazione, anche solo di alcuni, dei suoi componenti mediante collegamento audio-video, garantendosi comunque il rispetto del principio della collegialità.

Il funzionamento della Scuola sarà disciplinato da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

Le spese di funzionamento della Scuola non potranno per alcuna ragione gravare sul bilancio dell'Unione e delle singole Associazioni. È compito del Comitato direttivo individuare fonti esterne di finanziamento della Scuola. È comunque garantita la dotazione minima per il funzionamento della Scuola deliberata annualmente dall'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio dell'Unione.

La dotazione minima di cassa deliberata dall'Assemblea per l'operatività della Scuola non rappresenta un versamento a favore dell'organo, ma un accantonamento nel bilancio dell'Unione per le spese strettamente necessarie per il funzionamento della Scuola.

**Art. 14 - Consulta dei Presidenti delle Associazioni**

La Consulta dei Presidenti delle Associazioni è composta dai Presidenti delle varie Associazioni aderenti all'Unione e coordinata da un Portavoce, eletto al suo interno.

La Consulta svolge unicamente funzioni consultive e propositive, per assicurare un migliore raccordo tra le Associazioni e gli altri Organi dell'Unione.

Essa si riunisce ogni qual volta lo ritenga opportuno e, in particolare, in occasione della convocazione delle Assemblee, per consentire alle Associazioni un'adeguata attività istruttoria preventiva.

**Art. 15 - Gratuità dalle cariche**

I soggetti eletti o nominati negli Organi dell'Unione espletano il loro mandato gratuitamente.

Il Consiglio Direttivo determina annualmente il budget di spesa per il funzionamento dei singoli organi, ivi comprese le spese di rappresentanza, nei limiti delle risorse disponibili a bilancio. Resta salvo quanto



specificamente previsto dall'art. 13 per il funzionamento della Scuola di Alta Formazione e Specializzazione per l'avvocato amministrativista.

In sede di sottoposizione del bilancio all'Assemblea, il Consiglio Direttivo dovrà rendere conto analiticamente delle spese di funzionamento e rappresentanza sostenute da ciascun organo dell'Unione.

Non sono rimborsabili dall'Unione le spese a qualunque titolo affrontate per partecipare alle riunioni degli organi di cui si è componenti. È in facoltà delle Associazioni aderenti rimborsare dette spese ai propri iscritti.

Nei limiti del budget approvato ai sensi del comma 2, il Presidente o chi ne fa le veci, in quanto delegato dal Consiglio Direttivo, ha diritto di ottenere dall'Unione il rimborso delle spese sostenute per partecipare a riunioni od eventi di carattere ufficiale, in rappresentanza dell'Unione.

#### **Art. 16 - Recesso e durata**

Ciascuna delle Associazioni aderenti, previa deliberazione della propria Assemblea, può determinare di recedere unilateralmente dall'Unione. In tal caso, il recesso opera a far data dal 1° gennaio dell'anno successivo alla sua comunicazione, che si intende ritualmente avvenuta se fatta pervenire, con lettera

raccomandata o con altra forma utile a darne legale certezza (p.e.c.), al Presidente dell'Unione.

In ogni caso, il recesso o l'esclusione non liberano l'Associazione recedente o esclusa dall'obbligo di pagare le quote di partecipazione all'Unione maturate e non corrisposte.

L'Unione è costituita a tempo indeterminato, ma su richiesta di almeno due Associazioni aderenti l'Assemblea può in ogni tempo deliberarne lo scioglimento.

#### **Art. 17 - Sede**

L'Unione ha sede legale nazionale in Roma e sede operativa centrale presso il domicilio professionale del suo Presidente. Si intende per tale il domicilio eletto presso l'Ordine professionale di appartenenza.

Sono sedi operative dell'Unione le sedi delle Associazioni aderenti.

#### **Art.18 - Bilancio**

Il bilancio dell'Unione, predisposto dal Tesoriere e presentato all'Assemblea dal Consiglio Direttivo, è approvato annualmente dall'Assemblea nei modi e termini stabiliti dall'art. 6.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.


In caso di scioglimento dell'Unione, il patrimonio

*hf*  
*[Autografo]*

della stessa sarà ripartito in quote uguali tra le  
Associazioni aderenti, compensando gli eventuali debiti  
delle stesse nei confronti dell'Unione.

**Art. 19 - Norma di chiusura**

Per quanto non espressamente previsto dal presente  
statuto si fa riferimento alle norme del codice civile  
e alle leggi in materia.

A handwritten signature in blue ink, consisting of two distinct parts. The first part is a stylized, cursive initial that appears to be 'M'. The second part is a more legible, cursive name that appears to be 'Mariano'.